

L'Assessore ai Servizi alla Persona e alla Comunità, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall'Unità Operativa Servizi Amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni, riferisce quanto segue:

“Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013 – “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 ed entrato in vigore l'8 febbraio 2014, sono state riviste radicalmente le modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

l'art. 2 del citato DPCM prevede che “... La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE”;

l'art. 14, commi 1,2 e 5 del DPCM 159/2013 stabilisce che:

comma 1: “alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità, alla data del primo periodo, presentate sulla base del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e dei decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni;

comma 2: “le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”;

comma 5: “le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”;

Considerato che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2015 del 20 febbraio 2015, si è inteso disciplinare la fase transitoria di applicazione del nuovo ISEE prevedendo, tra l'altro, secondo quanto

suggerito anche dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che per le prestazioni in corso di erogazione che con la nuova normativa rientravano nel campo di accesso mediante la presentazione dell'ISEE, ma che non venivano, di norma, erogate su questa base, al fine di raccogliere nel corso dell'anno 2015 le informazioni funzionali alla determinazione delle soglie d'accesso e compartecipazione, e di procedere mediante la richiesta di presentazione dell'ISEE, senza che ciò potesse avere comunque effetto rispetto all'attribuzione dei benefici;

rientrano nella fattispecie sopra descritta, tra gli altri, gli interventi per il pagamento delle rette di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale;

nel corso dell'anno 2015 si è provveduto a raccogliere le informazioni funzionali alla determinazione delle soglie d'accesso e compartecipazione, procedendo mediante la richiesta di presentazione dell'ISEE, senza che ciò avesse comunque effetto rispetto all'attribuzione dei benefici;

come previsto dalla ricordata delibera di Giunta, entro il 31 dicembre 2015 doveva essere elaborata la determinazione delle soglie di accesso e compartecipazione delle prestazioni, anche con carattere sperimentale, al fine di monitorare l'andamento del rispetto degli equilibri di bilancio programmati ed il rispetto del principio di equità sociale e sostenibilità economica;

al fine quindi di ottemperare a quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla delibera di Giunta n. 22/2015 come sopra ricordato, è stato approvato il "Regolamento per il contributo per il pagamento di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale", con delibera di Consiglio Comunale n. 49/2015 del 14/12/2015;

nel biennio 2016/2017 si è potuto constatare, in sede di prima applicazione del suddetto regolamento, che il margine di autosufficienza per le piccole spese di circa 100,00 euro mensili, in analogia con quanto riconosciuto prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 159/2013, dalla Legge Regionale del F.V.G. del 26.10.2006, n. 19, art. 31 (ultimo aggiornamento 2 febbraio 2007, data della deliberazione della giunta regionale, n. 194 che ha determinato il margine minimo suddetto, che deve essere garantito agli ospiti accolti nelle strutture residenziali per anziani della Regione, in un importo non inferiore ad € 92,80 per tredici mensilità) non risulta sufficiente a garantire le esigenze e spese personali degli ospiti, rendendo necessario talvolta un intervento straordinario da parte del Servizio Sociale per sopperire a tali carenze;

Ricordato inoltre che a seguito della decisione del Consiglio di Stato sulla conferma di quanto statuito dal Tar Lazio è stato annullato parzialmente l'articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell'età per le persone con disabilità;

Richiamata la Delibera della Giunta del Comune di Pordenone n. 285/2008 del 24/11/2008 avente ad oggetto "Quota autonomia personale per ospiti con disabilità di tipo fisico e/o psichico in centri residenziali", con la quale si è determinato di garantire agli utenti titolari di reddito aventi una disabilità di tipo fisico e/o psichico, certificati ai sensi della legge 104/1992, accolti in strutture residenziale nella

quota riconosciuta agli ospiti residenziali anziani maggiorata del 50%, ovvero € 139,20, con decorrenza 1° gennaio 2009”;

Alla luce delle considerazioni suddette, delle modifiche della normativa intervenute nel corso del 2016 ovvero del più volte richiamato D.P.C.M. 159/2013 e tenuto conto della variabilità delle esigenze degli utenti relativamente alla disponibilità per le “piccole spese”, collegate per lo più a bisogni peculiari delle singole persone in carico, si rende opportuno sostituire integralmente il punto 1., lettera a., dell’art. 5 “Misura e limite dell’intervento economico integrativo comunale” del Capo II – Compartecipazione al costo della retta per servizi residenziali del “Regolamento per il contributo per il pagamento di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49/2015 del 14/12/2015, come di seguito riformulato:

Art. 5 – Misura e limite dell’intervento economico integrativo comunale

1. Omissis...

a. Il contributo dell’ente è pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione dell’utente, corrispondente al valore del proprio ISEE, tenuto conto della disponibilità per le “piccole spese” che si determina come di seguito indicato:

- I. il “margine di autonomia per piccole spese” si riconosce agli ospiti titolari di reddito per i quali l’Amministrazione Comunale interviene nel pagamento della retta;
- II. l’importo minimo del margine per le piccole spese è di € 110,00 mensili, per dodici mensilità (importo annuo € 1.320,00);
- III. l’importo minimo del margine per le piccole spese è di € 150,00 mensili, per dodici mensilità (importo annuo € 1.800,00), per i soggetti disabili adulti certificati ai sensi della Legge 104/92;
- IV. è prevista la possibilità di implementare la quota minima (di € 110,00 e di € 150,00), per situazioni particolari e su proposta congruamente motivata del Servizio Sociale, fino ad un importo massimo di € 250,00 mensili;
- V. è stabilito che il suddetto margine possa essere ridotto della metà qualora l’inserimento in struttura o l’uscita dalla stessa avvengano nel corso della mensilità, determinando un numero di giornate di assenza superiore a 15 gg.”

IL CONSIGLIO

Dato atto che in merito è stata sentita la competente commissione consiliare;

Udito quanto sopra esposto;

Ritenuto di procedere all’approvazione della modifica all’art. 5 – Misura e limite dell’intervento economico integrativo comunale – punto a. Capo II – Compartecipazione al costo della retta per servizi residenziali del “Regolamento per il contributo per il pagamento di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno socio educativo

nelle situazioni di disagio sociale”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49/2015 del 14/12/2015;

Ritenuto altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

DELIBERA

1. di procedere all’approvazione della modifica all’art. 5 – Misura e limite dell’intervento economico integrativo comunale – punto a. Capo II – Compartecipazione al costo della retta per servizi residenziali del “Regolamento per il contributo per il pagamento di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49/2015 del 14/12/2015, sostituendo integralmente al punto 1 – la lettera a., come di seguito riformulato:

Art. 5 – Misura e limite dell’intervento economico integrativo comunale

1. Omissis
 - a. Il contributo dell’ente è pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione dell’utente, corrispondente al valore del proprio ISEE, tenuto conto della disponibilità per le “piccole spese” che si determina come di seguito indicato:
 - I. il “margine di autonomia per piccole spese” si riconosce agli ospiti titolari di reddito per i quali l’Amministrazione Comunale interviene nel pagamento della retta;
 - II. l’importo minimo del margine per le piccole spese è di € 110,00 mensili, per dodici mensilità (importo annuo € 1.320,00);
 - III. l’importo minimo del margine per le piccole spese è di € 150,00 mensili, per dodici mensilità (importo annuo € 1.800,00), per i soggetti disabili adulti certificati ai sensi della Legge 104/92;
 - IV. è prevista la possibilità di implementare la quota minima (di € 110,00 e di € 150,00), per situazioni particolari e su proposta congruamente motivata del Servizio Sociale, fino ad un importo massimo di € 250,00 mensili;
 - V. è stabilito che il suddetto margine possa essere ridotto della metà qualora l’inserimento in struttura o l’uscita dalla stessa avvengano nel corso della mensilità, determinando un numero di giornate di assenza superiore a 15 gg.”

2. di stabilire che le quote del suddetto margine per le piccole spese sia riconosciuto a partire dal 2018, successivamente alla revisione delle quote di compartecipazione sulla base delle attestazioni ISE/ISEE 2018 e fatti salvi gli opportuni conguagli dovuti dal mese di gennaio 2018.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROMANO GEMMA

CODICE FISCALE: RMNGMM60P48B114Y

DATA FIRMA: 24/01/2018 09:49:27

IMPRONTA: 1CA66D1FB447538F58E27BA8D66A4COD9D028460371F08C77D7259FA35F0D786
9D028460371F08C77D7259FA35F0D78696032D616ABA4B0B6F585085A92910CD
96032D616ABA4B0B6F585085A92910CD719907C1426FDE7CD37F991F01C622DC
719907C1426FDE7CD37F991F01C622DC25EB2B8022A7EE1A907607D7DEDAC46A